



COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

Via IV Novembre n.1

Tel. 0174/65139 - Partita IVA: 00478600042

E-mail: ufficiotecnico@comune.roccafortemonдови.cn.it PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

Reg. Ordinanze n. 3/2025

Roccaforte Mondovì 09/04/2025

Oggetto: Autorizzazione ad ampliare l'accensione degli impianti di riscaldamento negli edifici pubblici e privati.

IL SINDACO

Visti:

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, “*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*”;
- l'articolo 5 comma 1 del sopra citato D.P.R. “*Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici*”, in base al quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Considerato che, ai sensi dell'Allegato “A” al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e smi, tuttora vigente, il Comune di Roccaforte Mondovì (CN) risulta classificato nella zona climatica “E”, in cui è consentito ai sensi dell'Art. 4 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 un limite giornaliero di ore 14 nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ciascun anno;

Considerato che la bassa temperatura riscontrata in questi ultimi giorni, produce una situazione di disagio termico all'interno degli edifici;

Considerato inoltre che:

- pur essendo le temperature sostanzialmente in linea con le medie stagionali del periodo, molti sistemi edificio/impianto non consentono di ottenere temperature ambientali che garantiscano un adeguato comfort climatico;
- obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali appunto anziani, bambini piccoli e persone in condizioni precarie di salute;

Vista la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e ss.mm.ii. “*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*” ed il relativo decreto d'attuazione D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto opportuno emettere una ordinanza di deroga alla normativa suddetta consentendo l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento a decorrere dalla data del 16 aprile 2025 e fino al 5 maggio 2025 compreso, in virtù di quanto disposto al comma 1 dell'Art. 5 del D.P.R. 16

aprile 2013, n. 74, per una durata massima di 6 ore giornaliere, ai sensi del comma 3 dell'Art. 4 del medesimo decreto;

Visto l'Art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

Tutto ciò premesso

AUTORIZZA

In deroga a quanto previsto dalla normativa citata in premessa, l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento a decorrere dalla data del 16 aprile 2025 e fino al 5 maggio 2025 compreso, in virtù di quanto disposto al comma 1 dell'Art. 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, per una durata massima di 6 ore giornaliere, ai sensi del comma 3 dell'Art. 4 del medesimo decreto.

DISPONE

Di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Roccaforte Mondovì ed alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ovvero al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di notifica).

IL SINDACO
Paolo Bongiovanni
f.to digitalmente